



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**Area Cert-PA**

Servizio Infrastrutture ICT Interne

Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 per l'acquisto dei prodotti e licenze, per un sistema di sicurezza per la gestione del patching e della sicurezza dei PC e smartphone aziendali essenziali per le esigenze operative degli Uffici dell'Agenzia. Documento integrativo, disciplinare e capitolato per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione.

## INDICE

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO .....                                                                                                               | 2  |
| 2. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO MePA .....                                                                                                   | 3  |
| 2.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) .....                                                                                                                           | 3  |
| 2.2. Dichiarazioni Integrative al DGUE .....                                                                                                                                | 5  |
| 2.3. Soccorso Istruttorio .....                                                                                                                                             | 6  |
| 3. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA E ALLA ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO .....                                                                                               | 7  |
| 4. PENALI, RISOLUZIONE, FORO COMPETENTE .....                                                                                                                               | 8  |
| 5. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....                                                        | 8  |
| 6. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ .....                                                                                                                                          | 10 |
| 7. RISERVATEZZA .....                                                                                                                                                       | 10 |
| 8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ..... | 10 |
| 9. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....                                                                                                                | 11 |
| 10. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ .....                                                                                                                        | 12 |
| 11. FORO COMPETENTE .....                                                                                                                                                   | 12 |





**Affidamento diretto urgente tramite Trattativa Diretta su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 per l'acquisto dei prodotti e licenze, per un sistema di sicurezza per la gestione del patching e della sicurezza dei PC e smartphone aziendali essenziali per le esigenze operative degli Uffici dell'Agenzia.**

**Documento integrativo, disciplinare e capitolato per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione.**

Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni relative al capitolato/bando MePA di riferimento, si conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, va restituito alla stazione appaltante sia su MePA che alla PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it), all'attenzione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) e del Direttore dell'esecuzione (DE) dott. Marcello Cotta e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.

## 1. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO

1. AgID, ha la necessità di assicurarsi un sistema di protezione multilivello che consenta di condividere in maniera sicura tutti i file, in flussi dedicati, a cui si accede dall'esterno e di svolgere in maniera sicura tutte le azioni essenziali all'operatività degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionale dell'Agenzia. A tal fine AgID ha necessità, per l'innalzamento del sistema di sicurezza nella gestione del patching, dei PC e degli smartphone aziendali, di acquisire, tramite Trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i prodotti e licenze di seguito precisati, per la durata, nella tipologia e quantità di seguito schematicamente descritte:

| Product                         | Period  | Users     | # Units |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|
| GravityZone Ultra               | 3 years | 250 - 499 | 300     |
| GravityZone Patch Management    | 3 years | 250 - 499 | 300     |
| GravityZone Security for Mobile | 3 years | 250 - 499 | 300     |

2. I servizi, subordinatamente alla stipula sul MePA, previo completamento dei controlli previsti, si articoleranno per 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla verifica di conformità e accettazione, come precisato nel successivo articolo 5, salve restando:

- la possibilità delle parti di aggiornarsi sulle attività da svolgere nel prosieguo anche in considerazione dell'evolversi della pandemia da Covid - 19 in atto, nonché salvo diverse sopravvenute disposizioni normative connesse alla gestione del periodo emergenziale in corso che potrebbero avere impatti sulle fasi di esecuzione e pagamento, fermi restando oggetto e obiettivi del contratto;
- la facoltà per AgID, solo ove necessario di chiedere la prosecuzione e ripetizione di licenze e servizi analoghi nei limiti del massimale previsto per gli affidamenti sotto-soglia dall'art 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di quanto disposto dagli art. 35, comma 4, 63, comma 5 e 106 comma 11 e 12 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

3. Le licenze dovranno essere assicurate per 36 (trentasei) mesi, salva restando in ogni caso la stipula della TD su MePA e la verifica di conformità del RUP tesa a controllare la funzionalità di utilizzo delle licenze stesse.

4. L'importo massimo spendibile, rispetto all'importo che deriva dalla quantità e tipo di licenza da acquisire e dal listino BitDefender, è pari a € 25.827,12 (venticinquemilaottocentoventisette/12) IVA esclusa - pari a € 31.509,09 (trentunomilacinquecentonove/09) IVA inclusa, già ridotto dell'1% per esonero dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del codice dei contratti pubblici, salva restando la possibilità per l'operatore economico di applicare eventuali condizioni migliorative in sede di perfezionamento della TD.

5. Le licenze dovranno essere assicurate come specificato nel presente documento integrativo ed in ogni caso entro i termini definiti dal RUP.



## 2. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO MePA

1. La documentazione per il perfezionamento dell’affidamento su MePA include:

- il presente Documento integrativo;
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- le dichiarazioni integrative al DGUE;
- il modello di Patto di integrità;
- il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato.

2. Tale documentazione verrà caricata dalla Stazione appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica del MePA a cura del punto istruttore competente. Il Prestatore dovrà compilare e inviare anche al protocollo PEC dell’Agenzia:

- il presente Documento integrativo sottoscritto digitalmente;
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato in ogni sua parte secondo il template allegato, debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
- le dichiarazioni integrative al DGUE compilate e sottoscritte digitalmente;
- il Patto di integrità, secondo il template allegato, debitamente compilato e firmato;
- il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato, compilato e firmato, (ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 va inviata una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente bancario/i, dedicato/i anche non in via esclusiva alla presente procedura) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, come da fac-simile allegato. Resta fermo in ogni caso che è obbligo del Prestatore comunicare al RUP e all’AgID tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni qualsivoglia variazione relativa ai richiamati dati;
- il PassOE rilasciato dalla piattaforma AVCPass di Anac;
- eventuale documentazione amministrativa di propria iniziativa.

3. La medesima documentazione dovrà essere spedita anche alla PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it) all’attenzione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) e del Direttore dell’esecuzione (DE) e all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.

4. A seguito della stipula su MePA, ove si riscontrasse che l’utilizzo del sistema implica il trattamento di dati personali, verrà sottoscritto da AGID l’atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., da restituire sottoscritto per accettazione.

### 2.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. L’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta compilando il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, adattato alla legislazione nazionale, con la quale, tra le altre cose, attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2,4,5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III “Motivi di esclusione” del DGUE);

Si rappresenta che la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del Codice. Si precisa che, nel DGUE, parte II “Informazioni sull’operatore economico”, Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;



- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
    - ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
    - ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
    - al direttore tecnico;
    - al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
  - ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta.
  - in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente affidamento.
- b) l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilare Parte IV "Criteri di Selezione", Sezione A, n. 1, del DGUE);
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).
2. Non va valorizzato lo spazio relativo alla possibilità di dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, in quanto non ammesso dalla Stazione Appaltante.
3. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.
4. Per assicurare maggiore speditezza alla procedura di gara, limitando il ricorso al soccorso istruttorio, è fondamentale fornire risposta alle seguenti sezioni del DGUE (e le successive richieste di informazioni a queste in subordine collegate, qualora vi sia la necessità di valorizzarle). A titolo esemplificativo:

a)

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Forma della partecipazione:</b>                                                 | <b>Risposta:</b>     |
| <b>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?</b> | <b>[ ] Si [ ] No</b> |



b)

| Affidamento:                                                                                                                                                                                    | Risposta:                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?</b> | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| <b>In caso affermativo:</b>                                                                                                                                                                     |                                                         |
| Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:                                                                                                                | [.....]                                                 |
| Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:                                                                                                                                                    | [.....]                                                 |

c)

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:                                           | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No                                                                 |
| <b>a) fallimento</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No                                                                 |
| In caso affermativo:<br>il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)? | In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti<br>[.....] [.....]                                           |
| la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria<br>[.....] |
| <b>liquidazione coatta concordato preventivo</b>                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No                                                                 |
| <b>è ammesso a concordato con continuità aziendale</b>                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No                                                                 |
| In caso di risposta affermativa alla lettera d):<br>è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No                                                                 |
| la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria            |

5. Per semplicità, è inoltre possibile tralasciare le seguenti parti del DGUE, perché contenenti informazioni non rilevanti ai fini della presente procedura:

- a) Parte IV: Criteri di selezione ("Indicazione globale per tutti i criteri di selezione"; A "Idoneità", n. 2; B "Capacità economica e finanziaria"; D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale");
- b) Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati.

## 2.2. Dichiarazioni Integrative al DGUE

1. L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) e c) del Codice;
- b) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);



- c) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f -ter) del Codice;
- d) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- g) ove applicabile, compila la dichiarazione nelle parti di seguito riportate:

*Da compilare solo ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici e s.m.i. (così come sostituito dall'art. 1 comma 20, lettera o) della legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge del D.L. 18 aprile 2019 n. 32)*

*L'obbligo che segue vale esclusivamente per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo ai sensi degli [articoli 110 del Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);*

*Allega altresì la dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, [lett. b\)](#) del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, [lett. d\)](#) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di .....*

*Dichiara, altresì, di non essere mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare:*

*(in tal caso produrre i documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del citato art. 186-bis).*

### 2.3. Soccorso Istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - c) la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o



impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

6. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 3. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA E ALLA ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1. A seguito dell'affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede, come in parte già chiarito, di far pervenire all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it), all'attenzione del RUP e del Direttore dell'esecuzione e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la prova del pagamento dell'imposta di bollo. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l'imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 96/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il documento di accettazione dell'offerta e di stipula (documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, identificabile con il documento di stipula rilasciato dalla piattaforma MePA) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate, preferibilmente quindi previa compilazione del mod. F23 a partire dal momento del perfezionamento dell'affidamento MePA in via telematica. La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l'OE); l'eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta (es.: "stipula ..... n. ... con Agenzia per l'Italia Digitale"); il codice tributo (456T, Imposta di bollo- taxa sui contratti di borsa). L'attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID. L'imposta di bollo è assolta col versamento di €. 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale.

L'aggiudicatario procede con l'invio della copia del relativo modello F23, inserendo nel campo 6 il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio su cui ha sede l'Operatore Economico (il codice è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate); nel campo 11 il codice tributo 456T; nel campo 12 la descrizione: "imposta di bollo".

2. Il RUP, principalmente nel rispetto delle norme vigenti e delle Linee Guida ANAC e coordinandosi con il punto istruttore e il DE:

- a) cura il corretto e razionale svolgimento della procedura su MePA, esercitando una funzione di coordinamento e controllo (e coordinandosi con il punto istruttore) adottando le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) verifica, ove lo ritenga necessario anche con il supporto degli uffici competenti, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all'aggiudicatario;



- c) richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui alla precedente lettera);
- d) comunica al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo e pagamento dei servizi resi in forza del contratto, la data di avvio delle attività;
- e) cura le attestazioni di regolare esecuzione e le verifiche di conformità dei servizi, essenziali alla fatturazione e al pagamento, e risponde su sua delega e indicazione, con la dovuta tempestività alle richieste degli Uffici competenti in merito alle fasi di accettazione o di rifiuto e registrazione della fattura.

#### 4. PENALI, RISOLUZIONE, FORO COMPETENTE

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP (ex articolo 1, comma 2), in caso di difetto contestato formalmente, anche via mail, nonché qualora la funzionalità di utilizzo delle licenze e del sistema di sicurezza non vengano assicurati, il RUP si riserva di applicare una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

2. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. Resta salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione dei servizi.

3. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, o pesanti interruzioni della funzionalità delle licenze fornite, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

4. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
- 5. Come precisato nel prosieguo, in caso di controversia il Foro competente è quello di Roma.

#### 5. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla stipula del contratto e alla regolare attivazione delle licenze e potranno avvenire **successivamente alla verifica di conformità positiva** e di conseguente accettazione della fornitura da parte di AgID da cui avrà decorrenza il contratto, **e solo dopo** il rilascio del certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal RUP.

2. Successivamente all'attestazione e certificazione della regolare esecuzione, il fornitore sarà autorizzato a procedere alla fatturazione. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

3. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU



n.262 del 22-10-2020)".

L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c):

- la Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Il Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- Il C.F.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ..... al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016.

**3.Split payment:** Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Eriario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

**4.Ritenute ex art. 30, c. 5-bis d.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii:** Se previsto il pagamento frazionato, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l'Agenzia è tenuta all'applicazione della ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AgID del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); a tal fine:

- il Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura al netto dell'importo della ritenuta dello 0,50%; l'importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà conseguentemente fatturato, previa richiesta da parte del Prestatore, solo in sede di liquidazione del saldo finale.
- ciascuna fattura emessa ad AgID dovrà quindi comunque necessariamente contenere l'espressa citazione relativa all'applicazione della ritenuta medesima.



Detta modalità di esporre le ritenute in fattura è maggiormente in linea con la normativa vigente nonché con i pareri dell'Agenzia delle Entrate in materia; diversamente, qualora i fornitori continuassero a emettere le fatture senza tenerne conto (senza detrarre lo 0,50 per cento), verrebbero alterati i dati relativi alla base imponibile fatturata, sulla quale, in automatico, è calcolata l'imposta da riconoscere all'Erario e si verrebbe quindi a versare una maggiore imposta (ovvero quella allineata all'importo complessivo senza il calcolo corretto della ritenuta), con ciò creando disallineamenti anche a danno dei fornitori stessi. Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

## 6. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".
2. Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

## 7. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

## 8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

1. Con il presente articolo, si informa il personale della società affidataria del servizio in merito al trattamento dei dati personali durante la fase procedurale e, in caso di affidamento, altresì durante la successiva fase di vigenza contrattuale. La società, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno forniti i dati personali.
2. Qualora la società ritenga, ai fini della valutazione delle competenze, di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.
3. Si specifica quanto segue:

*Titolare del trattamento dei dati personali* AgID – Agenzia per l'Italia Digitale Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma Indirizzo PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it)

*Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali*

Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma, presso AgID Indirizzo e-mail:

[responsabileprotezionedati@agid.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@agid.gov.it)



### *Autorità di controllo*

Garante per la protezione dei dati personali Sito web: <https://www.garanteprivacy.it>

### *Categorie e fonti dei dati personali*

I dati personali acquisiti da AgID ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati.

Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.

### *Finalità e base giuridica del trattamento dei dati*

I dati personali sono trattati ai seguenti e successivi fini:

- consentire la partecipazione alla procedura di affidamento;
- gestire il vincolo contrattuale.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di affidamento.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.

### *Categorie di destinatari dei dati*

AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il portale MePA. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa, sono nominati responsabili del trattamento. Alcuni dati personali saranno altresì oggetto di pubblicazione sul portale <http://trasparenza.agid.gov.it/> in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di trasparenza; inoltre, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, di accesso civico o di accesso civico generalizzato, alcuni dati potranno essere oggetto di comunicazione ai richiedenti, sempre nei limiti previsti dalla normativa.

AgID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.

### *Periodo di conservazione dei dati personali*

- Fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

### *Diritti degli interessati*

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AgID, tramite il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale unicamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

## **9.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1.AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2.Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o



collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **10. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Il Fornitore dovrà altresì attenersi a quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

3. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2020-2022 approvato con determina del D.G. n. 20 del 4 febbraio 2020.

4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

#### **11. FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.